

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO (PER IL BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 1999) DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97

1 Introduzione

Per il terzo bimestre (maggio – giugno) 1999 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha registrato una variazione inferiore al 2%. Non si deve quindi aggiornare la parte B della tariffa ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97. Va peraltro notato che il valore medio unitario della parte B della tariffa, stimato all'articolo 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità n. 24/99 in misura pari a 39,73 L/kWh, include una quota di conguaglio pari, in media, a -0,27 L/kWh come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

E' dunque necessario un provvedimento di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica che tenga conto della soppressione della quota di conguaglio di cui sopra, dovendosi ritenere completato il conguaglio per cui tale quota era stata introdotta dall'articolo 2, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 24/99.

2 Aggiornamento della parte B della tariffa

La variazione del costo riconosciuto dei combustibili non ha superato i due punti percentuali, di cui all'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97. L'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il terzo bimestre (maggio – giugno) 1999 risponde alla sola esigenza di sopprimere la quota di conguaglio pari in media a -0,27 L/kWh, introdotta dall'articolo 2, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 24/99. La quota di conguaglio era determinata dalla differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 161/98 in misura pari in media a 0,69 L/kWh, e la quota di aliquota di 0,42 L/kWh risultante, per il primo bimestre 1999, dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, di cui all'articolo 1 della deliberazione

dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999.

Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa elettrica aumenta pertanto, per effetto della soppressione della quota di conguaglio di cui sopra, da 39,73 a 40,00 L/kWh.

L'aumento dello 0,68% che ne consegue si applica alle aliquote della parte B relative a tutte le categorie di utenza, ad eccezione delle:

- forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e per livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, già caratterizzate da aliquote della parte B della tariffa significativamente inferiori rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici, nei confronti delle quali la deliberazione dell'Autorità n. 24/99 non aveva disposto il conguaglio;
- altre forniture per usi domestici, per le quali l'aliquota della parte B della tariffa viene incrementata di un ammontare tale da far accrescere dello 0,68% l'onere complessivo della parte B della tariffa per l'intera utenza domestica;
- forniture per la produzione di alluminio primario, per le quali la deliberazione dell'Autorità n. 24/99 non aveva disposto il conguaglio.

Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 non subiscono variazioni e rimangono inalterate rispetto ai valori fissati dalla tabella e della deliberazione dell'Autorità n. 24/99.

La tabella 1 riportata di seguito riassume le modifiche alle aliquote della parte B della tariffa elettrica per le diverse classi di utenza.

Tabella 1 – Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell’Autorità n. 70/97

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>		<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>	
	L/kW/mese	L/kWh		L/kWh	L/kW/mese
BASSA TENSIONE					
1) Fornitura per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	19,9	68,0	0	87,9
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	47,4	2611	52,2
3) Altri usi	2611	4,8	50,9	2611	55,7
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	34,5	2611	39,3
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	33,1	2611	37,9

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, si applica un’aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un aliquota della parte B della tariffa pari a 5,7 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un’aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un’aliquota della parte B della tariffa pari a 3,2 L/kWh.